

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

Sezione Terza Civile

Il Giudice, letti gli atti del proc. _____, a scioglimento della riserva trattenuta all'udienza del _____, sull'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;

ritenuto che l'opposizione sia fondata su prova scritta nella misura in cui l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dagli attori (o, comunque, di alcune sue clausole) per violazione della normativa anticoncorrenziale – questione che dovrà essere oggetto di accertamento in via meramente incidentale - risulta rilevante nel caso di specie: vanno valorizzati, a tale fine, sia l'orientamento della Suprema Corte (ribadito anche recentemente da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13846 del 22/05/2019), sia la circostanza che, laddove venisse ritenuta la nullità anche solo parziale del contratto, con riferimento alle clausole di cui allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, ritenute lesive della libertà di concorrenza (e, in particolare, all'art. 6 delle fideiussioni rilasciate dagli attori – cfr. doc. _____ monitorio), ai sensi dell'art. 1957 c.c. le garanzie *de quibus* non avrebbero più effetto, considerato che la Banca, a seguito del recesso dal conto corrente in data _____ (cfr. doc. _____ monitorio), non ha successivamente adottato alcuna iniziativa nei confronti della debitrice principale al fine del recupero del credito, agendo in via monitoria solo nei confronti dei fideiussori;

rilevato che entrambe le parti hanno richiesto la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.;

p.q.m.

rigetta l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo opposto; assegna alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. – a decorrere dalla data di comunicazione ad entrambe le parti della presente ordinanza – e rinvia all'udienza del _____ alle ore _____.

Si comunichi.

Treviso, 03/10/2019

Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo

